

Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

IT1110084 – Boschi umidi e stagni di Cumiana Misure di conservazione sito-specifiche



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110084 BOSCHI UMIDI E STAGNI DI CUMIANA

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Norme per i Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160)

Art. 3

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 4

(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))

Capo III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 5

(Disposizioni generali)

Art. 6

(Norme per brughiere a Calluna (4030))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

LEPIDOTTERI

Art. 7

(Presenza di Euplagia quadripunctaria))

COLEOTTERI

Art. 8

(Presenza di Cerambyx cerdo e Lucanus cervus)

ANFIBI

Art. 9

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana lessonae, Rana dalmatina)

Allegato A - Tipologie ambientali e principali specie

<u>Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110084 Boschi umidi e stagni di Cumiana</u>

14Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

- 1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1110084 Boschi umidi e stagni di Cumiana in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- 2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e quanto previsto dalle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016, con D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020 ed eventuali modifiche successive) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110084 Boschi umidi e stagni di Cumiana e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
- 3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte", che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II "Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110084 Boschi umidi e stagni di Cumiana e nel seguente Titolo III "Misure specifiche per specie o gruppi di specie", nonché nell'allegato A.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110084 BOSCHI UMIDI E STAGNI DI CUMIANA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Norme per i Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160)

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno, fatto salvo lo sgombero di eventuali esemplari di pioppo clonale ed esemplari appartenenti alle specie alloctone di cui all'allegato B delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- b) prelevare i portaseme di specie sporadiche di cui all'allegato C delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* in popolamenti con meno di 20 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo;
- d) prelevare esemplari ricadenti nelle classi diametriche maggiori o uguali a 60 cm, con esclusione dei pioppi clonali e di eventuali esemplari appartenenti alle specie alloctone di cui all'allegato B delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.*

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia con prelievo non superiore al 40% della provvigione, conservando almeno 30 portaseme di querce autoctone ad ettaro ove presenti scelti tra gli alberi di maggiori dimensioni;
- b) la conversione del governo misto in fustaia nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querco-carpineto;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stazionali.

- 3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
 - b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
 - c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico:
 - d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adequate condizioni di illuminazione;
 - e) monitoraggio dell'idoneità ambientale ad ospitare specie di interesse conservazionistico attraverso indagini specifiche sulla dotazione di necromassa ed alberi di interesse conservazionistico.

Art. 3

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduazione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;
- h) negli alneti di cui alla lettera c), è vietato impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 10 metri per lato dall'habitat.

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 30 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) in caso di comprovata senescenza generalizzata, sono ammessi interventi diversi da quelli di cui alla lettera c) da concordarsi con il soggetto;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c) gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche;
 - per i cedui, è obbligatoria la conversione a governo misto o a fustaia; la conversione ad alto fusto si attua con taglio di avviamento con prelievo non superiore al 40% della provvigione, conservando prioritariamente eventuali piante d'alto fusto di ontano nero e farnia:
 - 2) per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 40 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri; il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
 - 3) Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri; il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
 - 4) È obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero ricadenti in classi diametriche superiore ai 40 cm.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 4

(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle aree di presenza di tale habitat, inclusi pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat:
- c) causare compattazione dei suoli o distruzione diretta di specie e biocenosi legate ai fanghi umidi;
- d) interrare, svuotare, artificializzare le sponde o modificare il regime della falda superficiale delle aree umide che ospitano questo tipo di habitat.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
- d) la realizzazione di piani di manutenzione periodica che prevedano: sfalcio dei canneti, contrasto e eradicazione della vegetazione alloctona invasiva presente sulle sponde (es. *Solidago gigantea*, *Bidens frondosa*), contrasto e eradicazione idrofauna alloctona (es. *Procambarus clarkii*);
- e) creare in situ o extra situ riserve di germoplasma (semi, rizomi, spore, o altre tipologie di materiale di propagazione vivente) di flora anfibia annuale a priorità di conservazione tipica dei fanghi ai fini di permettere rinfoltimenti di popolazioni naturali anche finalizzati al controllo idrofauna o idroflora alloctone invasive; le azioni di conservazione in situ, ex situ, e quindi le operazioni di rinfoltimento, reimmisione di specie a priorità di conservazione deve essere previsto attivando specifici piani d'azione a cura di enti e personale scientificamente e tecnicamente qualificati.

Capo III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 5

(Disposizioni generali)

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli,

sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

2. E' vietata l'attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere; eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta.

Art. 6

(Norme per brughiere a Calluna (4030))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
- b) modificare il regime della falda superficiale;
- c) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
- d) attuare la pratica del fuoco prescritto.

2. E' obbligatorio:

 a) stabilire i carichi animali ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno;

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) decespugliamento o sfalcio biennale del cotico in epoca tardiva, oltre la metà di settembre per non interferire con il ciclo biologico dei lepidotteri e delle piante nutrici; in alternativa pascolo turnato con carico istantaneo non elevato primaverile (solo dove non presenti specie di interesse conservazionistico) e tardo estivo (settembre) da attuarsi preferibilmente con ovini;
- b) effettuare almeno uno sfalcio o pascolamento ogni 3 anni anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato;
- c) rilascio turnato di aree prive di interventi per un periodo 3-4 anni su un'area pari al 20% del totale;
- d) dove presenti specie vegetali di interesse conservazionistico, effettuare i suddetti interventi sempre successivamente alla fioritura o dopo la fruttificazione come specificato nelle prescrizioni;
- e) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per contrastarne la diffusione;
- f) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
- g) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche;
- h) riduzione della copertura arboreo- arbustiva, attraverso tagli selettivi a carico delle specie autoctone, ed eliminazione delle specie alloctone (in particolare pino nero e pino silvestre) sulla base di programmi previsti dall'ente gestore.

TITOLO III MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

LEPIDOTTERI

Art. 7

(Presenza di Euplagia quadripunctaria))

a) In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

COLEOTTERI

Art. 8

(Presenza di Cerambyx cerdo e Lucanus cervus)

1. È vietato:

a) abbattimento, anche fuori dal bosco, di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.

2. È obbligatorio:

- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco;
- b) mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
- 3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento:
 - b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
 - c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

ANFIBI

Art. 9

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana lessonae, Rana dalmatina)

1. È vietato:

a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 m dagli stagni;

b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti.

2. E' obbligatorio:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembredicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 m intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) uso di fitofarmaci privi di frase di rischio SPE3 e SPE4 per una fascia di almeno 10 metri da corsi d'acqua o canali.

ALLEGATI

Allegato A - Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110084 Boschi umidi e stagni di Cumiana, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel "Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110084 Boschi umidi e stagni di Cumiana

| Macro-tipologie regionali | Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007) | Tipologie ambientali di riferimento "Linee guida" D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000) | Codici All. I Direttiva Habitat |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| Ambienti aperti | Ambienti aperti alpini Ambienti aperti delle montagne mediterranee Ambienti steppici Ambienti misti mediterranei Corridoi di migrazione Valichi montani | Vegetazione erbacea e arbustiva alpina Praterie Praterie terofitiche Praterie umide Ghiaioni Rocce | 4030 |
| Ambienti forestali | Ambienti forestali alpini Ambienti forestali delle montagne mediterranee Ambienti misti mediterranei | Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie Foreste con faggio, abete, tasso,agrifoglio Faggete e boschi misti mesofili Castagneti Querceti mesofili Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni Vegetazione ripariale arborea Cespuglieti temperati | 9160, 91E0* |
| Acque ferme | - Zone umide | Sorgenti pietrificantiTorbiereStagni e paludiLaghi | 3130 |
| Acque correnti | Ambienti fluvialiCorridoi di migrazione | Vegetazione ripariale arboreaAcque correntiAcque correnti alpine | 91E0* |
| Ambienti agricoli | Ambienti agricoliRisaie | - Praterie | |
| Altri ambienti * Habitat prioritario | | GrotteGhiacciai | |

^{*} Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

| Gruppo | Cod. | Nome scientifico | Motivo tutela | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | |
| | A023 | Nycticorax nycticorax | Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE | |
| | A338 | Lanius collurio | | |
| | | | | |
| Anfibi | 1167 | Triturus carnifex | Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE | |
| | 1201 | Bufo viridis | | |
| 1 | 5358 | Hila intermedia | Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE | |
| | 1209 | Rana dalmatina | | |
| | 1207 | Rana lessonae | | |
| | | Lissotriton vulgaris meridionalis | Convenzioni internazionali | |
| | | | | |
| Rettili | Rettili 5670 Hierophis viridiflavus | | | |
| | 5179 | Lacerta bilineata | Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva | |
| | 2469 | Natrix natrix | 92/43/CEE | |
| | 1256 | Podarcis muralis | | |
| Invertebrati | 1083 | Lucanus cervus | Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE | |
| | 6199 | Euplagia quadripunctaria | | |
| | | Melitaea deione | Specie rara in Italia | |
| | | | | |
| Vegetali | | Ludwigia palustris | Convenzioni internazionali | |
| | | | | |